



COMUNE DI BARONE CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

P.zza Comunale, 1 – C.A.P. 10010 – Tel./Fax. 0119898025 –

www.comune.barone.to.i – E-MAIL: barone.canavese@cert.ruparpiemonte.it

Ordinanza N° 8/2021 data: 17/09/2021 prot. 2627

**OGGETTO: ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DEMOLIZIONE
DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN
ASSENZA/DIFFORMITA' DI TITOLO ABILITATIVO**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la comunicazione pervenuta da ARPA in data 15/09/2020, ns prot. 2629, con la quale era segnalata la preoccupazione da parte di una cittadina per la presenza di coperture presumibilmente in Eternit in **;

Verificato che la proprietà degli immobili in argomento, distinti in mappa al NCT al Foglio **e al NCEU al Foglio **e al Foglio**, risulta essere in capo al sig.**;

Dato atto che:

- con nota prot. 2839 del 05/09/202 il Comune di Barone Canavese ha inviato la richiesta di supporto ad ARPA Piemonte;
- il tecnico di ARPA Piemonte ha eseguito il sopralluogo in data 17.12.2020;
- i risultati delle analisi eseguite da ARPA sono pervenuti in data 17.03.2021, ns prot. 771;

Considerato che nella scheda di informazioni inoltrate ad Arpa era richiesto di verificare la regolarità edilizia dei manufatti, per la quale è pertanto stata avviata una verifica della conformità edilizia dei manufatti interessati dalla verifica;

Visto che, anche a seguito di un più approfondito esame dei documenti acquisiti e così come indicato nella relazione istruttoria conclusiva prot. 2624 del 17/09/2021, è emerso che la situazione concessoria degli immobili relativa all'area oggetto di segnalazione risulta essere la seguente:

- Licenza edilizia n. 217 in data 06.02.1973 (P.E. n. 217/31 – prot. 129 del 02/07/1973)
- Licenza edilizia n. 264 in data 27.12.1974 (P.E. n. 276/1974 – prot. 1418 del 06/12/1974)
- Concessione per l'edificabilità n. 337 in data 29.06.1977 (P.E. n. 357/77 – prot. 464 del 29.04.1977)
- Concessione Edilizia n. 3 in data 10.07.1979 (P.E. n. 3/78 – prot. 352 del 10.03.1978)
- Autorizzazione Edilizia n. 45 in data 01.06.1979 (P.E. n. 45/79 – prot. 834 del 11.05.1979)

- Autorizzazione temporanea di anni uno n. 177 in data 17.09.1982 (P.E. n. 177/82 – prot. 1284 del 31.08.1982)
- Autorizzazione temporanea di anni uno n. 240 in data 31.01.1984 (P.E. n. 240/84 – prot. 103 del 17.01.1984)
- Concessione Edilizia n. 458 in data 16.06.1987 (P.E. n. 458/87 – prot. 773 del 14.04.1987)

Atteso che nel corso del sopralluogo eseguito in data 17.12.2020, in supporto al tecnico ARPA è stata riscontrata la presenza di:

- N. 1 fabbricato di dim in pianta di circa 11,50 m x circa 2,60 di altezza media di circa 2,20 censito al N.C.E.U. al ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 1,75 x 3,40 m di altezza media circa 3,50 m censito al NCEU al Foglio ****utilizzato come passaggio coperto per raggiungere altro fabbricato**
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 1,40 x 2,00 m di altezza media circa 2,20 censito al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 13,00 x 6,00 m di altezza media circa 3,00 m censito al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 unità immobiliare di dimensioni in pianta di circa 12,00 x 4,00 m di altezza circa 2,80/3,00 m censito al NCEU al Foglio **** utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 12,00 x 8,00 m di altezza minima 4,00 m e altezza massima 5,30 m - porzione di unità immobiliare censita al NCEU al Foglio **** utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa (18,00 x 14,00) m + (4,00 x 6,00) m di altezza minima 3,20 m e altezza massima 4,50 - porzione di unità immobiliare censita al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 3,50 x 12,00 m di altezza 4,30/4,00 m - porzione di unità immobiliare censita al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 2,20 x 5,30 m di altezza 3,00 m – non censita a catasto – utilizzata come ******
- n. 1 locale **** ricavato in una tettoia preesistente di dimensioni circa 6,00 x 2,50 m – limitrofo al passo carraio coperto e censito al NCEU al Foglio ****

per i quali è stata constatata la realizzazione in violazione delle seguenti normative edilizie:

♣ art. 31 del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. - interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire;

- n. 1 edificio di dimensioni in pianta di circa 4,00 x 5,40 m a due piani fuori terra - utilizzato a piano terreno come stalla e a piano primo come tettoia aperta – censito al NCEU al Foglio ****eseguito in difformità dalla Concessione Edilizia n. 3 del 10.07.1979 (che prevedeva la realizzazione di un locale a servizi di un solo piano fuori terra)**

per il quale è stata constatata la realizzazione in violazione delle seguenti normative edilizie:

♣ art. 31 del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. - interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire;

Considerato che i predetti manufatti risultano essere completati nell'edificazione, accatastati ed utilizzati e pertanto non esistono i presupposti per l'emissione di una ordinanza di sospensione dei lavori;

Visto l'art. 27, comma 2, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380;

Richiamata la nota prot. 2841 del 05/10/2020 con la quale è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di regolarità edilizia;

Atteso che sussiste a carico del proprietario dell'immobile una presunzione di responsabilità per gli abusi accertati, sicché l'interessato può sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando la sua estraneità solo dimostrando la sua estraneità all'abuso commesso (ex multis: Tar Campania, Napoli 04.02.2003, n. 614, Tar Lazio, Roma, 17.05.2005 n. 3852 Tar Campania, Napoli 07.03.2013, n. 1349);

Considerato che ai fini dell'emanazione dell'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva, l'Amministrazione non è tenuta ad accertare e dimostrare l'epoca in cui la stessa è stata realizzata, essendo sufficiente la permanenza dell'opera abusiva nel momento in cui il provvedimento è adottato, mentre la determinazione di una data diversa da quella della sua commissione, rispetto alla contestazione dell'Amministrazione, può essere conseguente solo ad una specifica produzione di elementi probatori da parte degli interessati, idonei a superare la presunzione per la quale l'abuso è stato realizzato in data prossima all'accertamento (ex multis: Tar Campania, Napoli 04.02.2003, n. 614, Tar Lazio, Roma, 17.05.2005 n. 3852 Tar Campania, Napoli 07.03.2013, n. 1349);

Rilevato che i poteri sanzionatori in materia edilizia possono essere adottati anche a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso e non necessitano di particolare motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico in quanto gli abusi edilizi sono illeciti a carattere permanente ovvero i poteri repressivi del Comune in materia urbanistica non si estinguono per decadenza o prescrizione, con la conseguenza che i relativi provvedimenti possono essere emanati in qualsiasi tempo, in quanto il potere sanzionatorio del Comune non incontra nella materia in questione limiti temporali (ex multis: Consiglio di Stato Sezione V, 06.09.1999, n. 1015, Tar Napoli, Campania 01.03.2003, n. 1909 e Tar Lazio, Roma 25.06.2003, n. 5630);

Visto che, nel caso specifico, trova applicazione il sistema sanzionatorio ripristinatorio (di cui all'art. 31, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 167 comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004).

Considerato che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata e doverosa della Pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quale l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di ulteriore comunicazione di avvio del procedimento in relazione al fatto che la presente Ordinanza risulta adeguatamente motivata e non trovano spazio ulteriori momenti partecipativi per i destinatari dell'atto stesso.

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione e ripristino delle opere di cui sopra.

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Vista la legge regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

ORDINA

al responsabile destinatario della presente ordinanza signor:

DI DEMOLIRE, OVVERO RIPRISTINARE, RIMUOVERE - ENTRO 90 (novanta) GIORNI - dalla data di notifica della presente ordinanza, senza pregiudizio delle sanzioni penali, le seguenti opere, site in Barone Canavese ****censite al NCT al Foglio **e al NCEU come dettagliatamente sotto riportato, eseguite abusivamente:**

- N. 1 fabbricato di dim in pianta di circa 11,50 m x circa 2,60 di altezza media di circa 2,20 censito al N.C.E.U. al ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 1,75 x 3,40 m di altezza media circa 3,50 m censito al NCEU al Foglio ****utilizzato come passaggio coperto per raggiungere altro fabbricato**
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 1,40 x 2,00 m di altezza media circa 2,20 censito al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 13,00 x 6,00 m di altezza media circa 3,00 m censito al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 unità immobiliare di dimensioni in pianta di circa 12,00 x 4,00 m di altezza circa 2,80/3,00 m censito al NCEU al Foglio **** utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 12,00 x 8,00 m di altezza minima 4,00 m e altezza massima 5,30 m - porzione di unità immobiliare censita al NCEU al Foglio **** utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa (18,00 x 14,00) m + (4,00 x 6,00) m di altezza minima 3,20 m e altezza massima 4,50 - porzione di unità immobiliare censita al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 3,50 x 12,00 m di altezza 4,30/4,00 m - porzione di unità immobiliare censita al NCEU al Foglio ****utilizzato come ****
- n. 1 fabbricato di dimensioni in pianta di circa 2,20 x 5,30 m di altezza 3,00 m – non censita a catasto – utilizzata come ******
- n. 1 locale **** ricavato in una tettoia preesistente di dimensioni circa 6,00 x 2,50 m – limitrofo al passo carraio coperto e censito al NCEU al Foglio ****
- n. 1 edificio di dimensioni in pianta di circa 4,00 x 5,40 m a due piani fuori terra - utilizzato a piano terreno come stalla e a piano primo come tettoia aperta – censito al

*NCEU al Foglio **eseguito in difformità dalla Concessione Edilizia n. 3 del 10.07.1979
(che prevedeva la realizzazione di un locale a servizi di un solo piano fuori terra)*

La presente Ordinanza sarà immediatamente notificata per il disposto, dell'art. 29, 1° comma, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, ai responsabili che sono tenuti solidalmente al pagamento delle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento.

La presente Ordinanza verrà comunicata alla Procura della Repubblica, per i provvedimenti di competenza.

Verrà inoltre comunicata al Comando di Polizia Locale, per le attività di controllo.

AVVERTE

i responsabili che per il disposto dell'art. 36, 1° comma, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, entro il termine fissato per la demolizione potranno richiedere il permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 31, in caso di inottemperanza nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, le opere abusive verranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, nonché un'area calcolata ai sensi del comma 3, vale a dire l'area di sedime e quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è Viviana Corna, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barone Canavese 011/9898025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. - di Torino, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

o, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Barone Canavese lì, 17/09/2021

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Viviana CORNA